## ARPAV

 DI!ARTIMENTO PROVINCIALE DI TREVISO

Servizio di Pisica
Via D'Amunxion, 12 - 31100 Treviso - tel $0422558.63 / 1$ - fox $0.42255856,3$

Oggetto: osscrvazioni sulla bozza di regolamento del Comune di Castelfranco V. per l'installazione, la modifica e l'adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e delle stazioni radiotelevisive.

- Si ritiene che un punto critico del regolamento sia l'articolo 5 , specie laddove introduce delle distanze di rispetlo dagli edifici adibiti a permanenza prolungata e dalle "strutture sensibili". distanze che non sono esplicilamente previste né dal DM 381, né dalla DOR 5268/98, i quali pongono piuttosto l'accento sui valori di cautela da rispettarsi presso gli edifici a possibile pernianenza prolungata della popolazione, riscrvando alla regione e alla provincia la fissazione di eventuali obiettivi di quatida. L'orientamento dato alle amininistrazioni comunali dalla Delibera regionalc è quello di predisporre un piano di localizazzione che individui i siti di possibile installazione, piuttosto che un regolamento che ponga dei divieti.
- Si segnala che la distanza di 150 m non d di per se garanzia dell'ottenimento di valori di campo elettromagnetico necessariamente pia bassi di quelli che si hanno a distanze inferiori: a titolo di escmpio, la figura seguente mostra l'andamento del campo elettrico a varic altezze dal suolo in furzione della distanza orizzontale, nella direzione di puntamento di un'antenua frequentemente ulilizeata nelle stacioni radio base. L'antenna c̀ stata ipotizzata con il centro electrico a 30 m da suolo, con una potenza di 50 W , e con un abbassamento (tilt) di $2^{\circ}$ della direzione di massimo irraggiamento.

Esemplo di andamento del campo elettrico In funzione della distanza orizzontale da un'antenna per SRE (mod. Kathrein K630690) - altezza centro alettrico antenna $30 \mathrm{~m}-\mathrm{tlt} 2^{\circ}-\mathrm{P}=50 \mathrm{~W}$



Sito sensibile a distan2:a $<350 \mathrm{~m}$


- La fraso di cui al comma dell'articolo 5 "Entro il raggio di 400 m dall'impianto, l'antenna non pud avere direzioni di massimo irraggiamento verso una strutura sensibile" pud eventualmente formire lo stünto per stabilire un criterio che non sia csclusivamente quello della distanza di rispetio. Si stiggerisce che potrebbe essere rifomulata nel modo seguente:"E' victato insta'lar- le SRB all'interno delle aree di pertincoza delle strutture sensibili. Al fine di miniz:'zza، el'esposizione della popolazione che frequenta tali.struture. entro un raggio di 350 in: da una SRB, la proiezione sul piano orizzontale della direzione di puntamento delle antenne trasmittenti deve formare, con la semireta passante per il sito di installazione e per it punto dell'cificio piu vicino alla direzione di puntamento, un angolo $\alpha$ maggiore di $30^{\circ "}$ (v. figura qui sopra). In divieto di installare le starioni radio base nelle aree di pertinenza dei siti sensibili, deriva dalle indicazioni contenute nella DGR n. $5268 / 98$ (in particolare al punto c3). I! porte delle restrizioni sulle direzioni di puntamente dei setfori che compongono le slazioni adin base (che nella maggior parte dei casi sono in numero di 3 ) consente, sfruthando le carati, isliche che hanro la maggior parte delle antenne trasmittenti utilizzate dai gestori (di solito, a un angolo di circa $30^{\circ}$ sul piano orizzontale dalla direzione di puntamento si dimezza la deisita di potenza emessa dall'antenna), di ottencre la riduzione di circa il $30 \%$ i valori di campo eletrico e magnetico che sarebbero altrimenti presenti se it sito sensibile si trovasse nella diezzione di puntamento delle antenne. Si è considerata una distanza ci: 350 m piutlosto che di 400 m , in quanto ed la distanza che viene considerata rilevante nel protor $3 l l o$ ARPAl di valutazione preventiva delle stazioni radio base per telcfonia cellulare
- Consideranj she ... legge regionale n. 29/93 include nel suo campo d'applicazione gli impianti per telecomunicazioni con potenza in anlenna superiore a 7 W , si suggerisce di adatare il regolamente a tule soglia. In effetii le microcelle; data la loro bassa poicnza e di conseguenza le emissioni relativamente scarse, potrebbero ragionevolmente essere trascurate (uttualmente, su tutto il tertiontio provinciale ve n'e in fun\%lone solamente una, a Treviso, con una potenza in antenna di 4 W ). L'articolo 3 potrebbe essere semplificato eliminando $i$ riferimenti alle microantenne c alle microstacioni.
- Si suggerisce di uniformare la definizione di "obiettivo di qualita" di cui al punto j) dell'articolo 3,' a quella data dall'allegato A de! Dix 381/98

Treviso, 4 luglio 2000


